

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 89/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Alessandro Vannucci **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Sigg. Paola Anzellotti e Nicola Terra, si è riunito il 9 giugno 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE BIZZOZERO (all'epoca dei fatti non tesserato per alcuna Società ed attualmente dirigente della Società Calcio Lecco 1912 Srl), LUIGI CAPPELLETTI (iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi della FIGC), PAOLO CESANA (Amministratore Unico della Società Calcio Lecco 1912 Srl sino al 08/08/2014), IVAN CORTI (Amministratore Unico della Società Calcio Lecco 1912 Srl dalla stagione sportiva 2014/2015), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 10125/332 pf15-16/MS/vdb del 24.03.2016).**

### Il deferimento

Con provvedimento del 24.03.2016, il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Daniele Bizzozero, all'epoca dei fatti non tesserato per alcuna compagine societaria e attualmente tesserato, in qualità di Dirigente, presso la Società Calcio Lecco 1912 Srl, per rispondere delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, commi 1 e 5 CGS, nonché della ulteriore violazione ex art. 37, comma 1, NOIF, il Sig. Luigi Cappelletti, per rispondere delle violazioni disciplinari ex art. 1 bis, comma 1 in relazione all'art. 37, comma 1, NOIF e all'art. 6, comma 1, Regolamento Elenco Speciale dei Direttori Sportivi FIGC, il Sig. Paolo Cesana, Amministratore Unico della Società Calcio Lecco 1912 Srl in carica sino al 08.08.2014, per rispondere della violazione ex art 1 bis, comma 1, CGS in relazione all'art. 37, comma 1, NOIF, il Sig. Ivan Corti, Amministratore Unico della Società Calcio Lecco 1912 Srl in carica nel corso della stagione sportiva 2014/2015, per rispondere della violazione ex art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all'art. 37, comma 1, NOIF e all'art. 6, comma 1, Regolamento Elenco Speciale dei Direttori Sportivi FIGC, nonché, in via diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, la Società Calcio Lecco 1912 Srl, in ordine alle condotte antiregolamentari rispettivamente ascritte ai suindicati soggetti deferiti.

Il deferimento trae origine dalla trasmissione alla Procura Federale, da parte del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, degli atti relativi alla

controversia di natura economica che aveva coinvolto la Società Calcio Lecco 1912 Srl e un suo ex tesserato (allenatore), Sig. Fiorenzo Roncari.

Nello specifico, è emerso che a seguito del provvedimento assunto dal competente Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti (CU n. 6 stagione sportiva 2013/2014), la Società deferita non aveva provveduto a corrispondere la somma residuale, pari a € 10.500,00, di cui era ancora creditore il suo ex allenatore, Sig. Fiorenzo Roncari,

Infatti, detto pagamento, cui seguiva il rilascio di quietanza liberatoria del beneficiario, veniva effettuato mediante consegna, da parte del Sig. Daniele Bizzozero, di n. 2 (due) assegni postdatati, tratti sul conto corrente di un soggetto terzo (e non su quello riferibile alla Società Calcio Lecco 1912 Srl), di importo pari a € 5.000,00 ciascuno, che il Sig. Fiorenzo Roncari riceveva materialmente, in data 29.07.2014, presso l'impianto sportivo della Società Pro Sesto, alla presenza (anche) del Sig. Luigi Cappelletti, salvo successivamente constatare che i predetti titoli di credito risultavano privi di provvista e quindi insoluti.

Di qui l'odierno procedimento disciplinare promosso oltre che nei confronti dei Sigg. Daniele Bizzozero e Luigi Cappelletti, anche dei Sigg. Paolo Cesana e Ivan Corti, nelle loro qualità di Amministratori Unici della Società Calcio Lecco 1912 Srl, in relazione ai comportamenti disciplinarmente rilevanti ai medesimi ascritti, e per essi anche alla compagine societaria di appartenenza all'epoca dei fatti.

### **Il dibattimento**

Nei termini assegnati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive il Sig. Daniele Bizzozero, il Sig. Ivan Corti e la Società Calcio Lecco 1912 Srl.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Bevivino, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- 2 (due) anni di inibizione a carico del Sig. Daniele Bizzozero;
- 1 (uno) anno di inibizione a carico della Sig. Luigi Cappelletti;
- 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Paolo Cesana;
- 10 (dieci) mesi di inibizione a carico del Sig. Ivan Corti;
- € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda a carico del Calcio Lecco 1912 Srl.

È altresì comparso il difensore di fiducia dei Sigg. Daniele Bizzozero e Ivan Corti, nonché della Società Calcio Lecco 1911 Srl.

### **Motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Le risultanze istruttorie offrono ampio e comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, in primis del Sig. Daniele Bizzozero.

Questi, all'epoca dei fatti, soggetto formalmente del tutto estraneo alla Società deferita, in assenza di qualsivoglia vincolo contrattuale e/o di tesseramento con la medesima, ha

ammesso, in sede di audizione personale, la sua notorietà, nell'ambiente del calcio lecchese, quale "patron" della Società Calcio Lecco 1912 Srl.

È dunque proprio in tale veste che il deferito, ha inequivocabilmente agito, nell'interesse della predetta Società, di fatto rappresentandola, e provvedendo, in nome e per suo conto, al pagamento, in favore del Sig. Fiorenzo Roncari, delle spettanze economiche ancora dovute mediante la consegna di n. 2 (due) assegni postdatati, tratti su un conto corrente riferibile a un soggetto terzo rivelatisi, in un secondo momento, "scoperti".

Il Sig. Daniele Bizzozero ha chiaramente tenuto un comportamento funzionale rispetto all'obbligo di pagamento incombente sulla Società Calcio Lecco 1912 Srl, tanto da aver ottenuto, in modo certamente anomalo, anche il rilascio di quietanza liberatoria da parte del Sig. Fiorenzo Roncari; di conseguenza, non colgono affatto nel segno le argomentazioni difensive formulate dal medesimo deferito.

Esse tendono ad escludere e in ogni caso a minimizzare il disvalore sotteso alla descritta condotta, il quale, a tutto voler concedere, sebbene si possa ritenere che non sia stato sintomatico dello svolgimento di "attività all'interno" della Società Calcio Lecco 1912 Srl, tuttavia, per quanto in precedenza osservato, lo è certamente stato in relazione ad una attività svolta "nell'interesse" della stessa.

Per ormai consolidato principio giurisprudenziale, fra le attività svolte "nell'interesse" di una Società", quindi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1 bis, comma 5, CGS, non sono contemplate esclusivamente quelle svolte da coloro che operano "all'interno" (o alle dipendenze) di una Società, ma anche quelle poste in essere da parte di chi opera, appunto, "nell'interesse" della stessa sic et simpliciter.

Il Legislatore sportivo ha inteso estendere l'area e il novero dei soggetti tenuti a uniformarsi alle regole di condotta di cui deve rispondere anche la Società a titolo oggettivo, al di là del ristretto ambito dei dipendenti o comunque dei soggetti che operano al suo interno; e ciò, proprio al fine di evitare che una determinata Società possa restare impunita qualora l'illecito venga commesso da soggetti "esterni", ma comunque operanti nel suo interesse, nell'intento di garantire i valori di lealtà, correttezza e probità sportiva (si veda TNAS Lodo Reggina Calcio / FIGC del 10/12/2012 e del 18/01/2013).

In aggiunta, la violazione disciplinare contestata al Sig. Daniele Bizzozero ex art. 1 bis, comma 1, CGS, è del tutto evidente ove si consideri che questi, ai fini del pagamento dell'ex allenatore della Società deferita, come già osservato, ha utilizzato n. 2 (due) assegni postdatati, tratti sul conto corrente di un soggetto terzo e privi di provvista, ottenendo indebitamente il rilascio di quietanza liberatoria, preservando la Società Calcio Lecco 1912 Srl da eventuali futuri addebiti disciplinari discendenti dalla violazione dell'obbligo sulla medesima incombente nei riguardi del suo ex tesserato.

Ora, il Sig. Daniele Bizzozero, nei propri scritti difensivi, assume la irrilevanza disciplinare del suo comportamento, avendo inteso procedere alla consegna dei titoli di credito di cui trattasi "per rispettare e conformarsi alla norma che impone di ottemperare ad un lodo arbitrale entro 30 (trenta) giorni dall'emissione dello stesso".

Ebbene la contraddizione in cui incorre il Sig. Daniele Bizzozero è evidente, sotto un duplice profilo; da un lato, infatti, si rileva che se il fine perseguito era quello in precedenza

rappresentato in atti, allora di certo egli ha agito “nell’interesse” della Società Calcio Lecco 1912 Srl, risultando pertanto punibile ex art. 1 bis, comma 5, CGS, dall’altro, è altrettanto pacifico che, sempre in relazione al predetto scopo, il deferito medesimo, in primo luogo non avrebbe utilizzato assegni, tratti sul conto corrente di un soggetto terzo, ma, se mai, su quello riferibile alla Società deferita, in secondo luogo si sarebbe accertato che i predetti titoli di credito avessero adeguata “copertura finanziaria”.

Al pari di quello individuato in capo al Sig. Daniele Bizzozero, si manifesta disciplinarmente rilevante anche il comportamento tenuto dal Sig. Luigi Cappelletti, il quale, in sede di audizione personale, ha pacificamente ammesso di collaborare per la Società Calcio Lecco 1912 Srl, senza averne legittimamente titolo, in qualità di Direttore Sportivo e di Responsabile del settore giovanile a far data dalla stagione sportiva 2014/2015, come peraltro anche confermato dal Sig. Daniele Bizzozero, dal Sig. Fiorenzo Roncari e dal Sig. Ivan Corti.

Non possono andare esenti da responsabilità nemmeno il Sig. Paolo Cesana e il Sig. Ivan Corti, nei cui riguardi, alla luce delle dichiarazioni personalmente rese in sede di audizione, risultano ampiamente provati gli addebiti disciplinari oggetto di contestazione.

In definitiva, i comportamenti contestati con l’atto di deferimento integrano gli estremi delle violazioni disciplinari ascritte a tutti i soggetti deferiti, nonché alle Società Calcio Lecco 1912 Srl, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, e in via oggettiva ex art 4, comma 2, CGS.

Alla luce di quanto la disciplina regolamentare espressamente prescrive, e in considerazione delle richieste sanzionatorie formulate dal rappresentante della Procura Federale, appaiono congrue le sanzioni di seguito indicate.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Daniele Bizzozero la sanzione dell’inibizione per 1 (uno) anno, a carico del Sig. Luigi Cappelletti la sanzione dell’inibizione per 6 (sei) mesi, a carico del Sig. Paolo Cesana la sanzione dell’inibizione per 4 (quattro) mesi, a carico del Sig. Ivan Corti la sanzione dell’inibizione per 6 (sei) mesi, nonché, a carico della Società Calcio Lecco 1912 quella dell’ammenda di importo pari a € 1.000,00 (Euro mille/00).

**(209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MARIOTTO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Benevento Calcio Srl), LUANA BASSANI (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società SC Valle Telesina ASD), Società BENEVENTO CALCIO Srl e SC VALLE TELESINA ASD - (nota n. 11201/582 pf15-16/GT/vq del 14.04.2016).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 16.04.2016, il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Massimo Mariotto, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Benevento Calcio Spa, per rispondere delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, comma 1 e 10 CGS, in relazione agli artt. 95, comma 10 e 96 NOIF, oltre che ex art. 42, comma 1, Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, la Sig.ra

Luana Bassani, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della SC Valle Telesina ASD, per rispondere delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, comma 1, 3, comma 1 e 10 CGS, in relazione agli artt. 95, comma 10 e 96 NOIF, nonché, in ordine alle condotte antiregolamentari rispettivamente ascritte al proprio Direttore Sportivo e al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, in via oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, la Società Benevento Calcio Spa, e, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, la Società SC Valle Telesina ASD, come meglio riportato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota mediante cui il Segretario della FIGC, in data 10.11.2015, nel comunicare alla Società SC Valle Telesina ASD il diniego di autorizzazione ad adire le vie legali (art. 30, comma 4, Statuto FIGC) nei confronti della Società Benevento Calcio Spa, nel contempo informava la Procura Federale per quanto di competenza, ovvero ai fini della valutazione della liceità della documentazione prodotta dalla predetta compagine societaria a corredo della propria istanza.

Nello specifico, è emerso che le Società deferite, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, come in precedenza individuati, in data 28.06.2011, avevano stipulato un accordo negoziale (in forma di scrittura privata) in virtù del quale, in relazione al trasferimento del giovane calciatore Sig. Enrico Brignola dalla Società SC Valle Telesina ASD alla Società Benevento Calcio Spa, quest'ultima si impegnava a corrispondere in favore della prima determinate somme parametrizzate "a scaletta", in sostanza condizionate alla continuità del vincolo di tesseramento dell'atleta, a decorrere dalla stagione sportiva 2011/2012 e sino a tutta la stagione sportiva 2014/2015.

Tuttavia, non avendo la Società Benevento Calcio Spa ottemperato agli obblighi di pagamento discendenti dall'accordo negoziale in questione, la Società SC Valle Telesina ASD, al fine meglio e adeguatamente tutelare il diritto di credito asseritamente vantato, chiedeva di essere autorizzata ad agire in via ordinaria dinanzi al giudice ordinario competente.

Di qui il deferimento elevato nei confronti del Sig. Massimo Mariotto e della Sig.ra Luana Bassani, in relazione ai comportamenti disciplinarmente rilevanti ai medesimi ascritti, e per essi anche alle compagini societarie di rispettiva appartenenza all'epoca dei fatti.

### **Il dibattimento**

Nei termini assegnati ha fatto pervenire propria memoria difensiva solamente il Sig. Massimo Mariotto.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Bevivino, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei predetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Massimo Mariotto;
- 6 (sei) mesi di inibizione a carico della Sig.ra Luana Bassani;
- € 4.000,00 (Euro quattromila/00) di ammenda a carico della Società Benevento Calcio Spa;

- € 4.000,00 (Euro quattromila/00) di ammenda carico della Società SC Valle Telesina ASD.

Sono altresì comparsi i difensori di fiducia del Sig. Massimo Mariotto, della Società Benevento Calcio Spa, nonché della Sig.ra Luana Bassani e della Società SC Valle Telesina ASD.

### **Motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale. Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Preliminarmente, si impone l'esame della eccezione di prescrizione formulata dal Sig. Massimo Mariotto ex art. 25, comma 1, lettera d), CGS, alla quale, peraltro, in sede dibattimentale, si sono associati i difensori di tutti gli altri deferiti.

Ora, la richiamata disposizione regolamentare domestica di settore stabilisce che "Le infrazioni disciplinari si prescrivono ... omissis .. d) al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle in tutti gli altri casi", ovvero in tutte le residuali ipotesi rispetto alle violazioni relative allo svolgimento della gara (lettera a), commesse in tema di illecito amministrativo (lettera b) e di illecito sportivo (lettera c).

In sintesi, il deferito, in seno ai propri scritti difensivi, da un lato assume che la violazione al medesimo contestata non è riferibile né allo svolgimento di una gara, né a fattispecie di illecito amministrativo e/o sportivo, per cui la stessa deve necessariamente essere ricondotta alla previsione residuale della richiamata disposizione regolamentare; dall'altro, che l'ultimo atto diretto a realizzarla debba essere individuato nella sottoscrizione della richiamata scrittura privata, recante data 28.06.2011, quindi perfezionata nel corso della stagione 2010/2011.

Di conseguenza, ad avviso del Sig. Massimo Mariotto, la violazione disciplinare contestata nei suoi riguardi si è prescritta, atteso che l'apertura dell'inchiesta da parte della Procura Federale è avvenuta solo nel corso della stagione sportiva 2015/2016, ovvero oltre il termine di prescrizione indicato dall'art. 25, comma 1, lettera d), CGS.

Il Collegio rileva come l'eccezione di prescrizione sia fondata e meriti accoglimento, restando così assorbiti nei confronti di tutti i soggetti deferiti i profili di merito.

Si rileva, in primo luogo, come non abbia pregio quanto precisato dalla Procura Federale in sede dibattimentale (mediante richiesta di integrazione dell'originario capo di incolpazione), ovvero che il termine di decorrenza della prescrizione dovrebbe essere computato non dalla data di sottoscrizione della scrittura privata (28.06.2011), ma dalla data in cui la medesima è stata protocollata dai competenti uffici dell'organo inquirente/requirente, ovvero dal 10.11.2012 (n. prot. 4608).

Ad avviso del Tribunale l'assunto non è fondato.

Invero, avuto riguardo alla vicenda in esame, il termine quadriennale di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), CGS non può che essere computato dalla data di sottoscrizione dell'accordo negoziale intervenuto tra la Società Benevento Calcio Spa, per il tramite del Sig. Massimo Mariotto, e la Società SC Valle Telesina ASD, per il tramite della Sig.ra Luana Bassani; di talché, collocandosi la data del perfezionamento di detto accordo tra le

parti nell'arco temporale ricadente nella stagione sportiva 2010/2011, la prescrizione della violazione disciplinare è senza dubbio maturata alla data del 30 giugno 2015, ovvero al termine della stagione sportiva 2014/2015 (quarta stagione successiva al compimento dell'ultimo atto idoneo a commettere la violazione).

Tutto ciò, in mancanza di atti interruttivi (i quali avrebbero fatto decorrere nuovamente la prescrizione, sia pur con termini non suscettibili di essere prolungati oltre la metà), atteso che la Procura Federale ha aperto l'inchiesta nel corso della stagione sportiva 2015/2016, oltre il termine di prescrizione indicato dalla disciplina regolamentare.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta il deferimento per intervenuta prescrizione delle violazioni disciplinari oggetto di contestazione e, per l'effetto, proscioglie integralmente il Sig. Massimo Mariotto e la Sig.ra Luana Bassani, nonché la Società Benevento Calcio Spa e la Società SC Valle Telesina ASD in ordine agli addebiti disciplinari rispettivamente ascritti.

### **(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO DEJEAN (all'epoca dei fatti Presidente della Società USD Noto), Società USD NOTO - (nota n. 11379/757 pf15-16/SS/us del 18.04.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti relativi al deferimento del Sig. Vincenzo Dejean, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della USD Noto, e della stessa USD Noto, il primo, per violazione dell'art. 1 bis CGS in riferimento al C.U. n. 1 punto 14 del 1 luglio 2013 per aver pattuito il 6.09.14 con l'allenatore Sig. Fabio Di Sole un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della Società USD Noto partecipante al Campionato Nazionale di serie D, di € 12.000 superiore al massimale di € 10.000 previsto dal C.U. n. 1 del 1 luglio 2013 così come precisato dal C.U. n. 89 L.N.D.;

la seconda per violazione dell'art. 4 CGS per responsabilità diretta ed oggettiva.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità dei predetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- 3 (tre) mesi di inibizione a carico del Sig. Vincenzo Dejean;
- € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda a carico della Società USD Noto;

Nessuno è comparso per le parti deferite.

### **Motivi della decisione**

La responsabilità del Sig. Vincenzo Dejean, così come quella della Società USD Noto di cui il primo è Presidente e legale rappresentante è evidente e provata documentalmente essendo stato acquisito agli atti il contratto sottoscritto in data 6 settembre 2014 dalle parti, nel quale il Presidente della USD Noto, affidando la conduzione tecnica della squadra all'allenatore Sig. Fabio Di Sole, pattuiva un premio di tesseramento di € 12.000,00, oltre ad un rimborso delle spese, riconosciute contrattualmente, e ciò in violazione di quanto disposto dalla LND con il C.U. n. 89 per la Stagione Sportiva 2013-2014 che a

scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n. 1 del 1° luglio 2013, fissava in € 10.000,00 quale limite massimo del premio di tesseramento per il Campionato Nazionale di Serie D.

P.Q.M.

accoglie il deferimento ed irroga al Sig. Vincenzo Dejean la inibizione per mesi 3 (tre) e alla Società USD Noto, visto l'art. 8 comma 6 del CGS, l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

**(222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO FABBRI (Presidente della Società ASD Verucchio), MARCO RAVELLI (team manager della Società AC Rimini 1912 Srl), Società ASD VERUCCHIO e AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 11539/645 pf15-16/MS/vdb del 20.04.2016).**

La Procura Federale, con atto in data 20 aprile 2016, deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i Sigg.ri Ravelli Marco e Fabbri Claudio, per avere gli stessi nella qualità di Presidenti e legali rappresentanti della AC Rimini e ADS Verucchio, in violazione dell'art. 1 bis 1° comma CGS in relazione all'art. 34 punto 1 Regolamento L.N.D., organizzato, senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi della L.N.D., un incontro amichevole tra le squadre ASD Verucchio ed AC Rimini svoltasi la sera del 20 agosto 2015, con la partecipazione di una terna arbitrale composta da elementi estranei all'ordinamento federale; deferiva, inoltre le due Società, AC Rimini e ADS Verucchio per violazione dell'articolo 4 co. 1 CGS per responsabilità diretta.

### **Il Patteggiamento**

Rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ed la Società AC Rimini 1912 Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

*“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società AC Rimini 1912 Srl, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base per la Società AC Rimini 1912 Srl, sanzione dell'ammenda di € 600,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 400,00; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.*

*L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.*

*Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,*

P.Q.M.

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta."*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità dei predetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- 3 (tre) mesi di inibizione a carico del Sig. Claudio Fabbri;
- 3 (tre) mesi di inibizione a carico del Sig. Marco Ravelli;
- €600,00 (Euro seicento/00) di ammenda a carico della Società ASD Verucchio;

### **I motivi della Decisione**

La sera del 20 agosto 2015 presso la struttura sportiva della ASD Verucchio, alle ore 20 tra le squadre della ASD Verucchio e della AC Rimini 1912 Srl, veniva effettuata una gara amichevole, diretta da una terna non appartenente all'ordinamento federale.

Presente alla manifestazione sportiva in qualità di spettatore, si trovava il Sig. Paolo Pigiani, Presidente dell'AIA di Rimini, il quale, verificato che la gara si svolgeva in assenza delle prescritte autorizzazioni previste dall'art. 34 del Regolamento L.N.D. segnalava con lettera in data 24.08.2015 al Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna e agli altri organi competenti, l'avvenuto svolgimento della gara.

La Procura Federale investita della vicenda svolgeva le necessarie indagini acquisendo la documentazione relativa alle due compagini sportive ed alle loro rappresentanze legali, oltre alle dichiarazioni dei diretti interessati, Sig. Fabbri Claudio e Ravelli Marco, il primo quale Presidente della ASD Verucchio, il secondo quale Team Manager della AC Rimini, entrambi confermavano lo svolgimento della gara pur definendolo un "allenamento", piuttosto che una "gara amichevole" e quindi soggetta ad autorizzazione.

Il Sost. Proc. Federale convocava anche il Sig. Pigiani, Presidente A.I.A. Rimini, presente alla gara il quale confermava la natura amichevole della gara, peraltro innanzi ad un pubblico pagante.

Le dichiarazioni rese e gli atti acquisiti in particolare l'atto di comunicazione di effettuazione di attività reso alla SIAE e nel quale si definisce l'incontro, quale gara amichevole costituiscono una prova inconfutabile che la manifestazione svoltasi era da ritenersi assoggettata al regime di cui all'art. 34 punto 1 del regolamento della L.N.D.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00) a carico della Società AC Rimini 1912 Srl.

Irroga ai Sigg. Marco Ravelli e Claudio Fabbri la inibizione per mesi 3 (tre) ed alla Società ASD Verucchio l'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00)

**(262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA LEONE (Procuratore Speciale e Legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 13583/1187 pf15-16/SP/blp del 23.05.2016).**

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara di doversi astenere, avendo presieduto il Collegio che ha deciso in primo grado i deferimenti poi giunti fino alla cognizione del Collegio di Garanzia del CONI.

Dispone

Che il presente procedimento venga assegnato al TFN Sezione Disciplinare in diversa composizione, a tal fine rinvia a nuovo ruolo, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis comma 5 CGS.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Disciplinare**  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 14 giugno 2016.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio